

STATUTO

ASSOCIAZIONE “Donne in Vaticano” (D.VA)

1. L'Associazione di diritto vaticano “Donne in Vaticano” abbreviato con la sigla “D.VA”, è dotata di personalità giuridica civile, con sede legale nello Stato della Città del Vaticano, in via del Pellegrino, snc. È scritta nel registro delle persone giuridiche del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano (SCV).
2. Gli scopi dell'Associazione sono:
 - a. creare una rete di amicizia e solidarietà fra le donne che lavorano e/o hanno lavorato alle dipendenze dello Stato della Città del Vaticano, della Santa Sede o delle Istituzioni ad essa collegate;
 - b. incoraggiare le proprie associate a vivere la loro vita professionale come particolare vocazione cristiana a servizio del Ministero Petrino mediante riunioni, progetti sociali ed eventi formativi, culturali e ricreativi.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro, né finalità politiche, sindacali e non intende interferire con l'attività e le competenze dei Dicasteri ed Uffici della Santa Sede.
4. Possono essere ammesse come associate dell'Associazione esclusivamente donne alle dipendenze dello Stato della Città del Vaticano, della Santa Sede o delle Istituzioni ad essa collegate, in attività o in quiescenza, previa iscrizione e versamento della quota associativa annuale. Le appartenenti ad istituti religiosi, che siano nelle condizioni di cui al precedente comma, possono aderire all'Associazione in qualità di associate, previo consenso del Superiore ai sensi del can. 307 § 3 del *Codex Iuris Canonici*.
5. L'ammissione all'Associazione avviene su presentazione della candidata al Consiglio di Amministrazione da parte di un'associata oppure su richiesta diretta dell'interessata al Consiglio medesimo. L'ammissione all'Associazione comporta l'impegno ad accettare il presente Statuto e a versare regolarmente la quota associativa annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione.
6. Le associate cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

L'associata può recedere in qualunque momento dall'Associazione previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Decade automaticamente l'associata che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola entro 30 giorni con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicati.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta (30) giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associata abbia gravemente disatteso le disposizioni dello Statuto o le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione.

7. Le associate si classificano in promotrici e ordinarie:
 - a. Sono associate promotrici coloro che hanno preso parte alle attività istitutive dell'Associazione e hanno sottoscritto l'atto costitutivo a cui il presente Statuto è allegato.
 - b. Sono associate ordinarie coloro che sono ammesse all'Associazione successivamente alla sua costituzione, previa presentazione di apposita domanda e relativa accettazione.
8. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea
 - b) La Presidente
 - c) La Vice – Presidente
 - d) Il Consiglio di Amministrazione

8.1 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; tutte le associate in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno il diritto di partecipare alle sue riunioni, di persona o tramite delega, e hanno il diritto di votare. Ogni partecipante potrà cumulare al massimo due deleghe. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora, deve essere spedito al domicilio di ciascun ciascuna socia, o trasmesso mediante e-mail o altro strumento elettronico che attesti la ricezione, almeno tre giorni precedenti la seduta.

Ogni riunione dell'Assemblea è presieduta dalla Presidente o, in caso di sua assenza, dalla Vice – Presidente.

La Presidente è coadiuvata dalla Vice - Presidente, dalla Segretaria, che redige il verbale della riunione e lo sottoscrive.

In caso d'impossibilità della Segretaria, il verbale è redatto da una associata individuata dalla Presidente o da chi presiede l'Assemblea.

8.1.2 L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria determina l'indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione, in particolare:

- a. elegge la Presidente dell'Associazione e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- b. approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e la relazione annuale sulle attività associative;
- c. decide sulle proposte del Consiglio di Amministrazione concernenti la vita e le iniziative dell'Associazione;
- d. delibera sulle questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea;
- e. delibera in ordine all'esclusione delle associate.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle associate. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza di almeno un terzo delle associate. In caso di impedimenti, l'Assemblea può essere riunita per videoconferenza. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza delle presenti.

8.1.3 L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine alle modifiche dell'Atto costitutivo, dello Statuto nonché lo scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto occorrono la presenza o rappresentanza in delega di almeno tre quarti delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti. In caso di impedimenti l'Assemblea straordinaria può essere riunita per videoconferenza.

Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

8.1.4 La Presidente

- a. rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- b. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- c. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione,

- d. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e. dirige e coordina le attività dell'Associazione e ne tutela gli interessi;
- f. cura con la Vice - Presidente e gli altri membri del Consiglio, il rendiconto annuale sulle attività associative;
- g. rappresenta l'Associazione in atti ufficiali o, di concerto con la Vice - Presidente, può delegare, per specifici fatti e situazioni, ad un membro del Consiglio di amministrazione;
- h. firma assegni, ordini di pagamento ed altri documenti contabili approvati dal CdA, elaborati dalla Tesoriera dell'Associazione;
- i. agisce, in caso d'urgenza, informando tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito alle iniziative assunte, giustificandone l'operato;
- j. sottopone il bilancio preventivo e consuntivo, elaborato dalla Tesoriera e deliberato dall'Assemblea, all'approvazione del Governatorato.

8.1.5 La Vice – Presidente

- a. rappresenta legalmente l'Associazione in caso di impedimento grave della Presidente;
- b. sostituisce e presiede le riunioni dell'Assemblea in caso di assenza della Presidente;
- c. coadiuva la Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d. coordina con la Presidente le attività dell'Associazione e ne tutela gli interessi;
- e. partecipa e collabora con gli altri membri del Consiglio, al rendiconto annuale sulle attività associative;
- f. di concerto con la Presidente può rappresentare l'Associazione in atti ufficiali;
- g. in caso d'urgenza, può compiere atti di competenza della Presidente informando tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito alle iniziative assunte e giustificandone l'operato.

8.1.6 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri: la Presidente, eletta direttamente dall'Assemblea e altre nove Consiglieri anch'esse elette dall'Assemblea.

- a. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno la Vice- Presidente, la Segretaria e la Tesoriera.
- b. Il Consiglio ha una durata di quattro (4) anni.
- c. Ciascuna associata può permanere all'interno del Consiglio di Amministrazione, in qualità di membro, per non più di due (2) mandati consecutivi. Dopo aver compiuto due mandati consecutivi, un membro del Consiglio di Amministrazione dovrà aspettare almeno (4) anni prima di potersi ricandidare.
- d. Entro trenta (30) giorni dalla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione, la Presidente uscente convoca una riunione dell'Assemblea per eleggere la nuova Presidente e le nuove consigliere. In caso di dimissioni, rinuncia o per qualsiasi altra causa la Presidente viene a mancare, sostituita dalla Vice - Presidente e il Consiglio di Amministrazione viene integrato con la nomina di una nuova consigliera, individuata tra le prime delle non elette; in mancanza, spetta all'Assemblea eleggere il nuovo membro del Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.
- e. Nel caso di dimissioni, rinuncia o di qualsiasi altra causa una dei membri del Consiglio di Amministrazione viene meno il Consiglio viene integrato con la nomina di una nuova consigliera, individuata tra-le prime non elette; in mancanza, spetta all'Assemblea eleggere il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.
- f. Nei casi che precedono alle lettere d) e f), sia la nuova Presidente, sia le nuove consigliere rimarranno in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

8.1.7 Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a. vigilare sull'osservanza e sul rispetto dello Statuto;
- b. redigere con la Tesoriera il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. deliberare sulle domande di nuova adesione;
- d. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e. costituire gruppi di lavoro per trattare problemi di interesse dell'Associazione ed individuare le associate a cui affidare l'elaborazione e l'esecuzione dei progetti che la stessa intende realizzare;
- f. proporre ed organizzare attività sociali, culturali, spirituali e ricreative;
- g. fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;

8.1.8 Il Consiglio di Amministrazione, su convocazione della Presidente dell'Associazione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte

all'anno, ed in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, lo decida la Presidente o lo richiedano almeno due Consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

8.1.9 L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora, deve essere spedito al domicilio di ciascuna Consigliera, o trasmesso mediante e-mail almeno quindici giorni precedenti la seduta. Nei casi di particolare necessità/urgenza, la convocazione può avvenire anche tramite comunicazione telefonica o altro strumento elettronico che attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della data stabilita.

8.1.10 La Segretaria

- a. provvede alla conservazione e all'aggiornamento dei dati identificativi dei membri di tutte le associate e di concerto con la Tesoriera dei donatori e /o eventuali volontarie;
- b. promuove e favorisce la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le associate;
- c. sovrintende i servizi di corrispondenza e tiene il relativo registro;
- d. informa il Consiglio di Amministrazione circa la corrispondenza;
- e. redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la conservazione;
- f. cura gli aspetti logistici ed organizzativi attinenti alla vita e alle attività dell'Associazione.

8.1.11 Alla Tesoriera compete:

- a. custodire e eventualmente depositare il patrimonio dell'Associazione presso l'Istituto di credito IOR informando di ogni operazione la Presidente e il Consiglio di Amministrazione;
- b. tenere le scritture contabili ed elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c. firmare assegni e ordini di pagamento disgiuntamente dalla Presidente dopo la deliberazione di specifici capitoli di spese da parte dell'Assemblea e /o del Consiglio di Amministrazione.

8.1.12. I restanti membri del Consiglio concorrono, di concerto con la Presidente e la Vice - Presidente, al funzionamento dei gruppi di lavoro eventualmente costituiti ai sensi dell'articolo 8.1.7, lett. e.

9. Revisore Unico

Il Revisore Unico è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra le associate o esterni che siano in possesso di adeguate competenze economico contabili. Contestualmente al Revisore Unico il Consiglio di Amministrazione elegge, tra le associate o esterni che siano in possesso dei requisiti sopra menzionati, un Revisore Supplente che sostituisca o subentri al Revisore Unico nei casi in cui questi sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni.

9. 1. Al Revisore Unico compete:

- a) esaminare la contabilità di gestione, confrontandola con la documentazione e le scritture contabili dell'Associazione;
- b) esaminare il movimento finanziario dell'Associazione almeno una volta all'anno oppure quando lo si ritenga opportuno;
- c) esaminare, in via preliminare, il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) presentare una relazione scritta.

Il Revisore Unico dura in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile per non più di due (2) mandati consecutivi.

10. Il Patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta a Euro 5.403 ed è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà della stessa, a qualunque titolo pervenuti, dalla quota annuale di adesione, dai contributi straordinari e da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.
11. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il mese di ottobre il bilancio preventivo per l'anno seguente ed il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo. Il bilancio preventivo dell'anno precedente cui si riferisce l'esercizio ed il bilancio consuntivo dell'anno successivo cui si riferisce l'esercizio, devono essere presentati all'approvazione del Governatorato, nei termini stabiliti dalla normativa, ai sensi dell'art.8.1.4, lett. j.
12. La spiritualità dell'Associazione è quella di vivere la condizione femminile, specialmente nella vita professionale, in adesione al Magistero della Chiesa Cattolica. L'Associazione, con il Consiglio di amministrazione individuerà una guida spirituale con il compito di accompagnarne l'attività.

13. L'Associazione verrà sciolta allorquando il numero delle persone aderenti dovesse scendere al di sotto delle dieci unità. Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto a favore delle opere di carità.
14. Sulle controversie tra membri e l'Associazione, sussiste la giurisdizione esclusiva degli organi giudiziari vaticani.
15. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti nello Stato della Città del Vaticano.